



# *Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - Ufficio di Gabinetto - Decreti

**U.prot GAB-DEC-2011-0000270 del 21/12/2011**

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- Visto in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;
- Visto in particolare l'articolo 252, comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispone che il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio può autorizzare, in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano i motivi di urgenza, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica;
- Visto l'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Brindisi" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto Ministeriale del 10 gennaio 2000 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Brindisi";
- Vista la validazione delle analisi effettuate sulla base del Piano di caratterizzazione dell'area di proprietà ENEL, ricadente nel sito di Interesse Nazionale di "Brindisi" trasmessa da ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Brindisi con nota del 17 maggio 2006 con protocollo n. 3127, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 10327/QdV/DI del 24 maggio 2006, e con nota del 5 maggio 2009 con protocollo n. 10104, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 9992/QdV/DI del 12 maggio 2009;
- Visto il Progetto di bonifica dei suoli della Centrale di Brindisi Sud contenuto nel documento trasmesso da ENEL Produzione SpA con la nota del 3 agosto 2009 con protocollo n. 29458, acquisita dal Ministero



dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17257/QdV/DI del 12 agosto 2009;

- Viste le osservazioni formulate dalla Segreteria Tecnica "Bonifiche" della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, convocata ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, nella riunione del 16 settembre 2009 nel corso della quale è stato esaminato il Progetto di bonifica dei suoli della Centrale di Brindisi Sud;
- Vista l'integrazione al Progetto di bonifica dei suoli della Centrale di Brindisi Sud trasmessa da ENEL Produzione SpA con la nota del 18 novembre 2009 con protocollo n. 43018, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 23898/QdV/DI del 19 novembre 2009;
- Visti gli esiti della Conferenza di Servizi decisoria del 26 gennaio 2010 che ha ritenuto approvabile con prescrizioni il Progetto di bonifica dei suoli della Centrale di Brindisi Sud contenuto nel documento trasmesso da ENEL Produzione SpA con la nota del 3 agosto 2009 con protocollo n. 29458, così come integrato dal documento trasmesso da ENEL Produzione SpA con la nota del 18 novembre 2009 con protocollo n. 43018, a condizione che ENEL Produzione SpA presentasse un progetto di bonifica unitario di recepimento delle prescrizioni formulate;
- Visto il Decreto della Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 8807/QdV/DI/B del 2 febbraio 2010 recante il provvedimento finale di adozione, ex articolo 14ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria del 26 gennaio 2010;
- Visto il "Progetto di bonifica dei suoli della Centrale di Brindisi Sud", trasmesso da ENEL Produzione SpA con la nota del 2 agosto 2011 con protocollo n. 34298, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 25392/TRI/DI dell'8 agosto 2011;
- Vista la richiesta, ai sensi dell'articolo 252, comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, per l'autorizzazione in via provvisoria all'avvio dei lavori di esecuzione degli interventi previsti nel "Progetto di bonifica dei suoli della Centrale di Brindisi Sud", trasmessa da ENEL Produzione SpA con la nota del 2 agosto 2011 con protocollo n. 34298, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 25392/TRI/DI dell'8 agosto 2011;
- Considerato che gli Uffici della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, dopo aver esaminato il "Progetto di bonifica dei suoli della Centrale di Brindisi Sud", trasmesso da ENEL Produzione SpA in ottemperanza a quanto richiesto dalla Conferenza di Servizi decisoria del 26 gennaio 2010, avendo riscontrato il puntuale accoglimento di alcune delle prescrizioni formulate dalla Conferenza medesima, hanno ritento di



dover confermare le seguenti prescrizioni:

- a. il progetto dovrà in ogni caso prevedere le limitazioni d'uso che rimarranno sulle aree bonificate in considerazione del fatto che rimane una contaminazione del suolo profondo. Tali limitazioni d'uso dovranno essere riportate nel certificato di destinazione urbanistica con l'individuazione catastale, previo idoneo frazionamento ove necessario;
- b. poiché la sub area carbonili (area E) non risulta oggetto né di caratterizzazione né di interventi e che la Società dichiara che il carbonile attualmente in esercizio verrà dismesso e rilocalizzato in area H, congiuntamente alla realizzazione di una copertura che ne andrà a minimizzare l'impatto ambientale, deve essere specificatamente previsto che alla dismissione dell'area in esame sarà effettuata una caratterizzazione integrativa o almeno una verifica di conformità mediante analisi di rischio nell'assunzione cautelativa che la contaminazione sottostante sia almeno pari al massimo livello riscontrato nell'Area E. Anche per la sub area carbonili dovranno valere le limitazioni d'uso già menzionate;

Considerato che il "Progetto di bonifica dei suoli della Centrale di Brindisi Sud" prevede interventi nell'area della Centrale ENEL di Brindisi Sud consistenti nella rimozione dei suoli risultati contaminati entro il primo metro dal p.c. da selenio, antimonio, mercurio e zinco, nonché dal parametro idrocarburi C>12. Per quanto riguarda i superamenti riscontrati nel terreno profondo a carico dell'Arsenico è stata applicata un'analisi di rischio sito-specifica che ha evidenziato l'assenza di rischio per la salute dei lavoratori: pertanto la presenza di Arsenico nel suolo profondo non si tramuta in rischi significativi per l'uomo e la falda;

Ravvisata la sussistenza dei motivi urgenti alla luce degli atti acquisiti al procedimento per la bonifica del sito di interesse nazionale di "Brindisi" in atto presso la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dai quali emerge l'esistenza di una grave situazione di compromissione del territorio sia dal punto di vista ambientale che sanitario;

## DECRETA

### ART. 1

1. È autorizzato, in via provvisoria e, ove prevista, fatta salva l'acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di compatibilità ambientale, l'avvio dei lavori previsti nel "Progetto di bonifica dei suoli della Centrale di Brindisi Sud", trasmesso da ENEL Produzione SpA con la nota del 2 agosto 2011 con protocollo n. 34298, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a. il progetto dovrà in ogni caso prevedere le limitazioni d'uso che rimarranno sulle aree bonificate in considerazione del fatto che rimane una contaminazione del



suolo profondo. Tali limitazioni d'uso dovranno essere riportate nel certificato di destinazione urbanistica con l'individuazione catastale, previo idoneo frazionamento ove necessario;

- b. poiché la sub area carbonili (area E) non risulta oggetto né di caratterizzazione né di interventi e che la Società dichiara che il carbonile attualmente in esercizio verrà dismesso e rilocalizzato in area H, congiuntamente alla realizzazione di una copertura che ne andrà a minimizzare l'impatto ambientale, deve essere specificatamente previsto che alla dismissione dell'area in esame sarà effettuata una caratterizzazione integrativa o almeno una verifica di conformità mediante analisi di rischio nell'assunzione cautelativa che la contaminazione sottostante sia almeno pari al massimo livello riscontrato nell'Area E. Anche per la sub area carbonili dovranno valere le limitazioni d'uso già menzionate.

#### ART. 2

1. I lavori previsti nel "Progetto di bonifica dei suoli della Centrale di Brindisi Sud" di cui all'articolo 1, comma 1, dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto.

#### ART. 3

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisi volumi di terreni da trattare rispetto a quelli previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta da ENEL Produzioni SpA un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### ART. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, dovrà essere prestata una fidejussione bancaria a cura di ENEL Produzione SpA a favore della Regione Puglia, in una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel progetto in € 199.800,00 (euro centonovantanovemila e ottocento).

Roma, li

Corrado Clini

